

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE 26 febbraio 2014.

**Sostituzione del soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.».** (Ordinanza n. 154).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.».

Considerato che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, con deliberazione della Giunta regionale n. 2920 del 30 dicembre 2013 è stato conferito al dott. Giovanni Artico, già dirigente della Direzione progetto Venezia, l'incarico di Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale;

Ritenuto, quindi, necessario, apportare le conseguenti modifiche alla citata ordinanza, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna;

Vista la nota del 20 febbraio 2014 del Presidente della Regione Veneto;

Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a sostituire il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Veneto nelle attività già poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza n. 69/2013, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013, il Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della Regione Veneto subentra nelle iniziative già affidate al Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia della medesima Regione.

2. Al Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della Regione Veneto viene intestata la contabilità speciale di cui alla sopra citata ordinanza n. 69/2013.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

*Il Capo del Dipartimento:* GABRIELLI

14A01694

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE 26 febbraio 2014.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della medesima regione nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013.** (Ordinanza n. 155).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

